

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 350)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

di concerto col **Ministro dell' Interno**

(RESTIVO)

e col **Ministro del Tesoro**

e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani, stabilisce, fra l'altro, che detto Ente assuma la gestione degli acquedotti costruiti o di quelli in corso di costruzione a cura di Comuni o di Consorzi, dei quali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sia disposto il passaggio di gestione allo Stato.

In applicazione di detta disposizione sono già passati in gestione all'Ente acquedotti siciliani 118 acquedotti comunali, mentre per numerosi altri sono in corso le pratiche per addivenire a tale passaggio. Il medesimo

Ente gestisce, altresì, sette grandi acquedotti consorziali e precisamente quelli delle Madonie Est e delle Madonie Ovest, di Montescuro Est e di Montescuro Ovest, di Favara di Burgio, dell'Alcantara, di Gela e Vittoria ed ha anche la gestione provvisoria dell'acquedotto sussidiario di Palermo.

Le suddette gestioni, però, si sono finora svolte e si svolgono ancora con disavanzi, a motivo della insufficienza degli introiti rispetto agli oneri che l'Ente è costretto a sostenere per provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Infatti, come si è avuto modo di constatare, nella quasi generalità dei casi, sono soltanto i comuni i cui impianti si trovano in condi-

zioni di dissesto o, addirittura, di completo disfacimento che chiedono il passaggio della gestione degli impianti stessi all'Ente acquedotti siciliani, il quale, quindi, per assicurare l'approvvigionamento idrico delle popolazioni, è costretto a provvedere alle occorrenti opere di sistemazione o di rifacimento.

La ricorrente passività di dette gestioni ha portato, inevitabilmente, alla conseguenza che i bilanci consuntivi dell'Ente in parola si chiudono sempre con pesanti *deficit*, e ciò malgrado che tutti i possibili accorgimenti siano stati messi in atto per ridurre allo stretto indispensabile le spese generali di funzionamento.

Nè d'altra parte, si può a ciò ovviare portando le tariffe di vendita dell'acqua ad un livello tale che elimini lo squilibrio esistente fra le entrate e le uscite; gli adeguamenti già autorizzati hanno dovuto necessariamente essere contenuti in un limite di sopportabilità da parte degli utenti, tenuto anche conto delle condizioni economiche in cui versa la maggior parte della popolazione di quella Regione.

Per sanare la situazione bisognerà quindi, obbligatoriamente, attendere ancora qualche anno per consentire che, nel frattempo, abbiano un adeguato sviluppo gli interventi in atto o allo studio per potenziare le risorse idropotabili dell'Isola e l'Ente acquedotti siciliani possa, avvalendosi anche delle particolari disposizioni agevolative di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 506, provvedere ad una sistemazione generale degli impianti di cui

ha la gestione. Com'è noto, infatti, la legge succitata prevede la concessione, a favore dell'Ente medesimo, dei contributi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la realizzazione di programmi annuali di opere dell'ammontare, per ciascun anno, di 3 miliardi di lire.

Frattanto, però, si rende indispensabile sanare in qualche modo la situazione che si deve ora lamentare, dato che essa compromette assai seriamente lo svolgimento di tutta l'attività che l'Ente è tenuto istituzionalmente a compiere per la normalizzazione dei servizi di approvvigionamento idrico in Sicilia, con conseguenze gravissime, oltre che per le condizioni di vita di quelle popolazioni, anche per lo sviluppo sociale, agricolo e industriale della Regione.

È perciò che, da parte dei Ministeri che esercitano, per legge, azione di tutela e di vigilanza sull'Ente di che trattasi, è stata riconosciuta la necessità di andare incontro alla lamentata situazione con un intervento straordinario dello Stato.

Pertanto mentre l'Ente acquedotti siciliani dovrebbe essere autorizzato a contrarre un mutuo bancario per addivenire al ripristino della situazione deficitaria pregressa, a favore dell'Ente stesso dovrebbe assentirsi la concessione di un contributo annuo di lire 1.300.000.000 per un quinquennio, a decorrere dal 1969, sia a titolo di concorso negli oneri di funzionamento e nella spesa di ordinaria manutenzione degli acquedotti, sia per la copertura degli oneri connessi alla estinzione dell'anzidetto mutuo bancario.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la concessione, a favore dell'Ente acquedotti siciliani, nelle spese che ha sostenuto e deve sostenere per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo, di contributi annui di lire 1.300.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973.

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari suddetti.

Art. 2.

All'onere di lire 1.300.000.000 a carico dell'anno finanziario 1969 si farà fronte con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, all'occorrenza variazione di bilancio.